



CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO NELLE SCUOLE DELLA LOMBARDIA CON L'IMPEGNO DELLE RETI DI SCOPO DELLA LOMBARDIA – L.R. 8/2013

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, in Via Pola, n. 11, rappresentato dal Direttore Generale

PREMESSO CHE

- Ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”, Regione prosegue nel suo impegno di prevenire e contrastare le forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, sviluppando sinergie con il mondo della scuola e promuovendo iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale;
- Il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” all'art. 8, comma 2, definisce le funzioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, individuando altresì quelle di:

- promozione della ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli Enti Locali per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti nonché l'istruzione tecnica superiore e i rapporti scuola lavoro;
- La "Rete delle Scuole che promuovono salute – Lombardia " che nasce da un percorso condiviso di ricerca e formazione tra sistema scuola (Ufficio Scolastico regionale, Dirigenti scolastici, insegnanti) di tutte le province della Lombardia e i rispettivi referenti delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS);
- I Centri di Promozione della Legalità (CPL) della Lombardia, che hanno carattere permanente, costituiscono una rete che collega il mondo della scuola, la comunità civile, l'imprenditoria, le istituzioni e le associazioni. Essi hanno il compito di favorire la diffusione di quei "saperi della legalità" che declinano il concetto di convivenza civile nella conoscenza storica, nella conoscenza della Costituzione e nella conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi vivono;
- Le Linee Guida del MIUR sull'Educazione alla legalità e sull'Educazione alla salute, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in coerenza con le priorità del Piano nazionale della formazione dei docenti 2016, danno particolare rilevanza al contrasto di ogni forma di disagio giovanile;
- Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale valutano opportuno attivare la reciproca collaborazione, al fine di realizzare progetti dedicati allo studio degli aspetti sociali, economici e le derive illegali connessi al gioco d'azzardo e alla conoscenza e promozione di formazione dei giovani sul tema, con la possibilità di avviare azioni di sensibilizzazione sul territorio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente convenzione Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a condividere un'azione di studio, formazione e sensibilizzazione sul gioco d'azzardo, attraverso l'emanazione, da parte di USR, del bando "*Promuovere la prevenzione alle ludopatie e il contrasto al gioco d'azzardo a partire dalle scuole della Lombardia*". L'intento è di promuovere all'interno delle reti di scopo scolastiche, l'attivazione di progetti dedicati al contrasto delle ludopatie e del gioco d'azzardo, con particolare riferimento al gioco on line.

I progetti dovranno sviluppare il tema delle ludopatie, dedicandosi in particolare a due aspetti:

- promozione della salute e dei corretti stili di vita, privilegiando un approccio di peer education e di Life skills education;
- studio degli aspetti sociali, economici e delle derive illegali che potrebbero sorgere.

Art. 3 – Compiti dell' Ufficio Scolastico Regionale

1. L'Ufficio Scolastico Regionale bandisce il precitato Bando di concorso con l'obiettivo di favorire l'attivazione di progetti dedicati al contrasto e prevenzione del gioco d'azzardo da parte delle Reti di scopo della Lombardia citate in premessa: "Rete delle Scuole che promuovono salute – Lombardia (SPS) " e "Centri di Promozione della Legalità (CPL)".
2. L'Ufficio Scolastico Regionale istituirà una Commissione inter-istituzionale di valutazione dei progetti pervenuti. Nella Commissione sarà prevista la presenza di un rappresentante di Regione.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale individuerà, entro il 31 maggio 2017, un'istituzione scolastica a cui affidare le attività di rendicontazione, programmate per marzo 2018 e ottobre 2018, e che sarà il beneficiario del contributo regionale e avvierà l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti. Dell'istituzione scolastica individuata e dell'azione di monitoraggio informerà tempestivamente il referente responsabile di Regione. Per le attività di rendicontazione saranno destinati € 2.000,00 a valere sul contributo regionale di cui all'Art. 7.

Art. 4 – Compiti di Regione

Compete a Regione sostenere economicamente e verificare la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, mantenendo un costante rapporto con l'Ufficio Scolastico.

Regione metterà a disposizione un proprio rappresentante all'interno della Commissione inter-istituzionale di valutazione di cui all'Art. 3.2.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività del Progetto

L'Ufficio Scolastico avrà cura di monitorare il rispetto del cronoprogramma dei progetti che avranno inizio il 1 settembre 2017 e si concluderanno entro il 30 ottobre 2018.

L'andamento della realizzazione dei progetti sarà verificato anche tramite incontri periodici tra Regione e Ufficio Scolastico.

Art. 6 – Tempi di realizzazione

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2018.

Art. 7 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

Per la realizzazione dei progetti sviluppati da 5 reti dei Centri di Promozione della Legalità (CPL) e 5 reti di scuole che promuovono salute (SPS), Regione mette a disposizione risorse complessive pari a € 200.000,00 (duecentomila/00), di cui € 100.000,00 nel 2017 e € 100.000,00 € nel 2018. Tali risorse economiche saranno erogate all'istituzione scolastica di cui all'Art. 3.3 in due tranche. La prima tranche, pari a € 100.000,00 sarà erogata entro giugno 2017 mentre la seconda tranche, a saldo, entro novembre 2018, limitatamente all'importo finale rendicontato.

Art. 8 – Referenti

Per la realizzazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti responsabili:

- per Regione Lombardia:
 - Alberto Biancardi - Dirigente della Struttura "Strumenti per il Governo del Territorio" della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;
- per l'Ufficio Scolastico Regionale:
 - Roberto Proietto - Dirigente dell'Ufficio V dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Art. 9 – Attività di Comunicazione

Per tutti i prodotti di comunicazione e sensibilizzazione dei progetti e degli eventi collaterali, dovrà essere utilizzato anche il Logo di Regione e il logo No Slot registrato da Regione Lombardia, secondo modalità previamente concordate da Ufficio Scolastico con Regione Lombardia.

Art. 10 – Responsabilità, manleva e recesso

1. L'Ufficio Scolastico Regionale è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con revoca totale o

parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.

2. L'Ufficio Scolastico regionale esonera e solleva Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.

Art.11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, Ufficio Scolastico assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è Ufficio Scolastico, nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana.

L'Ufficio Scolastico:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente Convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto S.G. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 12 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico Regionale abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Milano, li _____

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Dott. Roberto Laffi

Per l'Ufficio Scolastico Regionale:

il Direttore Generale

Dott. ssa Delia Campanelli
